

	STATUTO dell'ASSOCIAZIONE	
	"SOCIETA' DEL CARNEVALE DI STIA"	
	ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	1. È corrente, ai sensi degli articoli 14 e ss. del Codice	
	civile e del Codice Unico del Terzo Settore e successive	
	modifiche e integrazioni, un'Organizzazione associativa	
	denominata "Società del Carnevale di Stia" .	
	L'Associazione assumerà nella propria denominazione	
	l'acronimo A.P.S. (Associazione di Promozione Sociale) , ai	
	sensi e per gli effetti di cui agli articoli 12 e 35 del	
	Decreto Legislativo n.117 del 3 luglio 2017 (più avanti anche	
	indicato come Codice del Terzo Settore o, per brevità, CTS) a	
	seguito della propria iscrizione nel Registro Unico Nazionale	
	del Terzo Settore.	
	A seguito, quindi, della formale iscrizione dell'Ente nel	
	Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), la	
	denominazione completa dell'Associazione sarà quella di	
	"SOCIETA' DEL CARNEVALE DI STIA - A.P.S. - Ente del Terzo	
	Settore" .	
	2. L'associazione ha sede nel Comune di Pratovecchio Stia	
	(Ar). Nell'ambito territoriale del medesimo Comune, la sede	
	legale può essere modificata con delibera del Consiglio	
	Direttivo senza che ciò comporti modifica statutaria.	
	L'Associazione potrà istituire sezioni, sedi secondarie e	
	uffici distaccati anche altrove, sia in Italia che all'estero.	
	1	

	3. L'Associazione - che dispone di struttura e di	
	organizzazione democratiche - ha durata illimitata.	
	ART. 2 - FINALITA'	
	1. L'Associazione non ha scopo di lucro, ha carattere	
	apartitico ed aconfessionale e persegue finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale, con modalità ispirate a	
	principi di democraticità e uguaglianza.	
	2. L'Associazione ha lo scopo di mantenere viva la tradizione	
	ormai secolare del Carnevale di Stia mediante	
	l'organizzazione di sfilate di carri allegorici e di ogni	
	altra manifestazione che sia di piacevole svago per la	
	popolazione.	
	3. Gli Associati operano a favore dell'Associazione con il	
	concetto del volontariato.	
	4. L'Associazione opera in favore dei propri associati, dei	
	loro familiari o di terzi, con espressa esclusione di	
	qualsiasi limitazione relativa alle condizioni economiche	
	degli associati o di discriminazione di qualsiasi natura in	
	referimento alla loro ammissione.	
	È esclusa qualsiasi finalità di categoria, sindacale o	
	datoriale.	
	ART. 3 - OGGETTO SOCIALE	
	1. L'Associazione opera mediante lo svolgimento, in via	
	prevalente, di una o più delle attività di interesse generale	
	di cui all'articolo 5 (cinque) n.117/17,	
	2	

	avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato	
	dei propri associati e, nello specifico, le seguenti attività:	
	- l'organizzazione e la gestione di attività culturali,	
	artistiche o ricreative di particolare interesse sociale,	
	incluse le attività, anche editoriali, di promozione e	
	diffusione della cultura e della pratica del volontariato	
	nonchè delle attività di interesse generale di cui al	
	presente statuto;	
	- lo svolgimento di attività culturali di interesse sociale	
	con finalità educativa;	
	- la formazione extra-scolastica, finalizzata alla	
	prevenzione della dispersione scolastica ed al successo	
	scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al	
	contrasto della povertà educativa;	
	- la promozione e la tutela dei diritti umani, civili,	
	sociali e politici nonché dei diritti dei consumatori e degli	
	utenti delle attività di interesse generale di cui al	
	presente articolo, la promozione delle pari opportunità e	
	delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le cd."Banche	
	dei Tempi" (quali enti locali che promuovono lo scambio di	
	tempo per servizi di vicinato, solidarietà e mutuo aiuto tra	
	cittadini, associazioni ed enti, supportando la conciliazione	
	vita-lavoro e l'uso solidale del tempo nella comunità) di cui	
	all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000 n.53 ed i "gruppi di	
	acquisto solidale" di cui all'articolo 1, comma 266 della	
	3	

	nonchè di iniziative di solidarietà sociale, recupero	
	ambientale etc., che servano a migliorare la qualità della	
	vita degli abitanti;	
	c. la promozione e lo sviluppo della solidarietà e del	
	volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso	
	attività nel settore sociale e del volontariato della	
	popolazione del territorio;	
	d. l'apertura e la gestione di spazi pubblici a favore della	
	popolazione locale, quali Circoli ricreativi riservati agli	
	Associati per favorire la vita associativa;	
	e. la promozione di iniziative di raccolta di fondi e di ogni	
	bene utile al sostegno della propria attività nonché delle	
	attività di altri organismi privi di scopo di lucro, aventi	
	finalità ritenute analoghe o comunque meritevoli, attraverso	
	qualsiasi mezzo ritenuto idoneo, sempre nel rispetto delle	
	vigenti norme di legge;	
	f. la promozione, la cura e l'azione svolta a tutela del	
	patrimonio storico, artistico, culturale, artigianale,	
	ambientale del territorio e della popolazione, nell'interesse	
	generale della popolazione e del territorio;	
	g. lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti	
	e bevande verso gli Associati ed i non associati nei locali	
	presso i quali sono istituiti sedi e circoli	
	dell'Associazione ovvero nel corso di manifestazioni, eventi,	
	sagre, fiere, incontri, raccolte pubbliche di fondi;	
	5	

	h. l'ideazione, il sostegno, la promozione, l'organizzazione	
	ed il finanziamento - in forma diretta od indiretta - di	
	iniziative nel campo dell'editoria e della comunicazione,	
	riguardanti eventi, fatti o espressioni culturali e sociali	
	attinenti lo scopo e le attività dell'Associazione; in tal	
	senso, l'Associazione potrà fare ricorso ai mezzi di	
	comunicazione ritenuti più opportuni, ivi compresi stampa,	
	radiotelevisione, sistemi multimediali e virtuali a livello	
	locale, nazionale o internazionale;	
	i. il compimento di tutte le operazioni mobiliari,	
	immobiliari, commerciali e finanziarie, nel rispetto della	
	normativa vigente, che saranno ritenute dal Consiglio	
	Direttivo necessarie o utili o comunque opportune per il	
	raggiungimento dello scopo sociale e, in particolare:	
	- amministrare e gestire i beni di cui sia l'Associazione sia	
	proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o	
	comunque posseduti;	
	- stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il	
	finanziamento delle operazioni deliberate tra cui, senza	
	l'esclusione di altri, l'acquisto a qualsiasi titolo di beni	
	mobili e immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi	
	genere con Enti pubblici o privati, anche trascrivibili in	
	Pubblici Registri;	
	- stipulare convenzioni o, comunque, accordi di qualsiasi	
	genere per l'affidamento in gestione di proprie attività, ivi	
	6	

	compresa la concessione in uso di beni immateriali e dei	
	marchi di sua proprietà o possesso;	
	- promuovere o concorrere alla costituzione di altri Enti,	
	sempre nel perseguimento - diretto od indiretto - dei fini	
	istituzionali.	
	3. Il tutto, nei limiti di cui agli articoli 5 (cinque), 6	
	(sei) e 7 (sette) del Codice del Terzo Settore.	
	L'associazione potrà, inoltre, esercitare, a norma dell'art.6	
	(sei) del Codice del Terzo settore, attività diverse da	
	quelle di interesse generale, secondarie e strumentali	
	rispetto a queste ultime, tenendo conto dell'insieme delle	
	risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle	
	attività di interesse generale, svolte secondo i criteri e	
	nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare; il	
	tutto, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto	
	Ministeriale. Di tali attività non si riporta contestuale	
	dettaglio, in quanto la loro individuazione sarà	
	successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.	
	4. Per il raggiungimento dello scopo, l'Associazione potrà,	
	altresì, accedere ed ottenere qualsiasi contributo pubblico o	
	privato nonché stipulare convenzioni e contratti con Enti di	
	qualsiasi natura e, in particolare, con lo Stato, le Regioni,	
	le Province e gli altri Enti pubblici territoriali,	
	mantenendo, in ogni caso, la propria autonomia.	
	Nell'ambito di tale collaborazione l'Associazione potrà	
	7	

	svolgere programmi di pubblica utilità che rivestano anche la	
	natura di attività economiche commerciali.	
	L'Associazione potrà, infine, raccogliere fondi allo scopo di	
	finanziare la propria attività istituzionale, anche mediante	
	l'utilizzo di lasciti, donazioni o contributi di natura non	
	corrispettiva alla stessa devoluti da terzi. Tale attività	
	potrà essere esercitata anche in forma organizzata e	
	continuativa, ai sensi dell'articolo 7 (sette) del Decreto	
	Legislativo n.117/2017, mediante una raccolta fondi disposta	
	anche in forma organizzata e continuativa, la sollecitazione	
	al pubblico od attraverso la cessione di beni o l'erogazione	
	di servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di	
	terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei	
	principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti	
	con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle Linee	
	guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle	
	Politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui	
	all'articolo 97 del predetto D.Lgs. n.117/2017 ed il	
	Consiglio Nazionale del Terzo settore.	
	In ogni caso, l'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli	
	eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo	
	sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello	
	scopo istituzionale di solidarietà sociale.	
	ART. 4 - ASSOCIATI	
	1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso,	
	8	

	non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.	
	2. Possono diventare associati tutti i cittadini che,	
	condividendo gli scopi dell'Associazione, intendano	
	impegnarsi per la loro realizzazione, presentando domanda	
	scritta al Consiglio Direttivo.	
	3. L'Associazione esclude la temporaneità della	
	partecipazione alla vita associativa.	
	Il mantenimento della qualifica di Associato è subordinato al	
	pagamento della quota associativa annuale nei termini	
	prescritti dal Consiglio Direttivo.	
	4. È compito del Consiglio Direttivo - e/o di uno o più	
	Consiglieri da esso espressamente delegati - esaminare ed	
	esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un	
	massimo di sessanta giorni dalla richiesta di adesione,	
	verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti	
	previsti.	
	Il Consiglio Direttivo delibera, secondo criteri non	
	discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le	
	attività di interesse generale svolte, la propria decisione	
	circa l'ammissione o, con espressa motivazione , relativamente	
	al diniego all'ingresso nell'Associazione da parte	
	dell'aspirante.	
	Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di	
	accettazione sarà assolta con la consegna della tessera	
	sociale al/la nuovo/a socio/a e il suo nominativo sarà	
	9	

		annotato nel Libro dei Soci.	
		In caso di mancato accoglimento della domanda, l'aspirante	
		può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della	
		deliberazione di rigetto, chiedere in forma scritta che	
		sull'istanza si pronunci l'Assemblea del Soci, in occasione	
		della sua prima, successiva convocazione.	
		ART. 5 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI	
		1. Tutti gli associati hanno gli stessi diritti ed i medesimi	
		doveri, nel rispetto del regolamento e delle modalità	
		stabilite dal Consiglio Direttivo.	
		Gli Associati in regola con il versamento della quota sociale	
		annuale alla data dell'Assemblea hanno diritto:	
		a. di partecipare con diritto di voto alle assemblee;	
		b. di eleggere gli organi associativi e di essere eletti	
		negli stessi, con piena facoltà di elettorato attivo e	
		passivo;	
		c. di prendere visione dei bilanci, di consultare i libri	
		associativi e di essere informati sulle attività	
		dell'Associazione, con facoltà di controllarne l'andamento;	
		d. di svolgere il lavoro comunemente concordato, di	
		concorrere all'elaborazione ed all'approvazione del programma	
		di attività;	
		e. di partecipare a tutte le iniziative e le manifestazioni	
		promosse dall'Associazione;	
		f. di dichiarare la propria intenzione di essere iscritti nel	
		10	

	Registro dei volontari o di recedervi;	
	g. di recedere dall'appartenenza all'Associazione.	
	Gli associati hanno, altresì, il diritto di esaminare i libri	
	associativi esclusivamente presso la sede dell'Ente a partire	
	dal trentesimo giorno successivo alla richiesta, che deve	
	essere formulata mediante lettera raccomandata o tramite	
	altro mezzo di comunicazione, anche telematica.	
	I richiedenti dovranno, altresì, rilasciare una ricevuta	
	nella quale dichiarino di aver preso visione della	
	documentazione richiesta, assumendo l'espresso impegno a non	
	divulgarla.	
	2. Gli Associati hanno l'obbligo di:	
	a. rispettare e di far rispettare lo statuto ed i regolamenti	
	dell'Associazione;	
	b. versare la quota associativa secondo l'importo, le	
	modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti	
	dall'Assemblea;	
	c. non operare in concorrenza e/o contro l'attività	
	dell'Associazione;	
	d. svolgere la propria attività verso gli altri in modo	
	personale, spontaneo e gratuito, senza alcun fine di lucro,	
	neanche indiretto.	
	3. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente	
	gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente	
	sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio	
	11	

	Direttivo.	
	L'Associazione, in caso di particolare necessità, può	
	intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo	
	ai propri associati.	
	PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO	
	1. La qualità di Associato si perde:	
	a. per decesso;	
	b. per mancato pagamento della quota associativa entro il	
	termine fissato dal Consiglio Direttivo e comunicato ai soci;	
	c. recesso volontario. Ogni associato può esercitare, in ogni	
	momento, il diritto di recesso, mediante comunicazione	
	scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto	
	immediato;	
	2. L'associato può, inoltre, essere escluso	
	dall'Associazione per:	
	a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;	
	b) persistenti violazioni degli obblighi statutari,	
	regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;	
	c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di	
	una certa gravità;	
	d) inattività prolungata rispetto agli impegni associativi,	
	in assenza di valida giustificazione.	
	3. Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei	
	tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche	
	collettivo, comporta la decadenza dell'associato senza	
	12	

	necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione	
	sul libro dei soci.	
	4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla	
	restituzione delle quote associative versate né ha alcun	
	diritto sul patrimonio dell'Associazione.	
	ART. 7 - ORGANI	
	1. Sono organi dell'Associazione:	
	a. l'Assemblea degli Associati;	
	b. il Consiglio Direttivo;	
	c. il Presidente;	
	d. l'Organo di Controllo, ove nominato.	
	2. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, ad	
	eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo.	
	Ai componenti degli organi associativi non può essere	
	riconosciuto alcun compenso o remunerazione per la carica	
	ricoperta, salvo il rimborso delle spese effettivamente	
	sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello	
	svolgimento della funzione, preventivamente autorizzate dal	
	Consiglio Direttivo.	
	Il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle	
	proprie funzioni è, altresì, previsto per gli Associati che	
	vengono investiti dal Consiglio Direttivo di incarichi	
	particolari inerenti le attività previste dagli articoli 2	
	(due) e 3 (tre) dello Statuto.	
	Ai soli componenti dell'eventuale Organo di Controllo può	
	13	

	essere riconosciuta una retribuzione, il cui ammontare sarà	
	espressamente stabilito nella delibera di nomina.	
	3. Tutti gli incarichi negli Organi Sociali hanno la durata	
	di tre esercizi. Al termine del mandato, gli associati sono,	
	comunque, rieleggibili.	
	4. E' ammessa la possibilità che le adunanze degli Organi	
	collegiali dell'Associazione si tengano per teleconferenza o	
	videoconferenza, a condizione che tutti i membri possano	
	essere identificati e sia loro consentito di seguire la	
	discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione	
	degli argomenti affrontati, poter visionare o ricevere	
	documentazione e poterne trasmettere. Verificandosi tali	
	presupposti, gli organi collegiali si considerano tenuti nel	
	luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario	
	verbalizzante.	
	ART. 8 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI	
	1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti	
	all'Associazione e rappresenta l'universalità degli	
	Associati; pertanto le sue decisioni, prese in conformità	
	alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli	
	Associati.	
	2. Nelle Assemblee, riunite in forma ordinaria e/o	
	straordinaria, ogni Associato ha diritto ad un voto	
	(indipendentemente dall'ammontare della quota associativa	
	versata) e può delegare, per iscritto, un altro associato a	
	14	

	votare in suo nome e per suo conto.	
	Ciascun associato presente in assemblea non può essere	
	portatore, comunque, di più di tre deleghe.	
	Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli Associati in	
	regola con la quota sociale dell'anno in cui si svolge	
	l'Assemblea.	
	3. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o,	
	in sua assenza, dal Vice Presidente.	
	In caso di loro assenza, l'Assemblea elegge tra gli Associati	
	presenti il presidente dell'Assemblea.	
	Allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario	
	L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta	
	dal Presidente dell'Associazione, previa deliberazione del	
	Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno,	
	con avviso portato a conoscenza degli Associati almeno sette	
	giorni prima della data fissata, mediante consegna	
	dell'avviso a mano od a mezzo posta - anche elettronica - o	
	con qualsiasi altro mezzo idoneo di comunicazione nonchè	
	mediante con affissione dello stesso nella sede	
	dell'Associazione e nei punti esterni di maggiore visibilità.	
	L'Assemblea ordinaria viene convocata, inoltre, dagli	
	amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne	
	è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli	
	associati a norma dell'art.20 c.c..	
	15	

	4. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida, in	
	prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà	
	degli Associati aventi diritto di voto e delibera con voto	
	favorevole della metà più uno dei voti espressi.	
	In seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia	
	il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole	
	della metà più uno dei voti espressi.	
	Gli astenuti non vengono conteggiati. Nelle deliberazioni di	
	approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro	
	responsabilità, gli amministratori non hanno voto.	
	I voti sono palesi tranne quelli riguardanti le persone.	
	5. L'Assemblea straordinaria è convocata:	
	a. dal Presidente, quando ne ravvisi la necessità;	
	b. a seguito di richiesta scritta della maggioranza dei	
	componenti del Consiglio;	
	c. a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo	
	degli Associati;	
	d. per le modifiche dello Statuto;	
	e. per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la	
	fusione o la scissione dell'Associazione;	
	f. per lo scioglimento dell'Associazione.	
	6. Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea	
	straordinaria con la presenza - sia in prima che in seconda	
	convocazione - di almeno la metà più uno degli Associati e	
	con la maggioranza dei due terzi dei voti validi.	
	16	

	Qualora, nella seconda convocazione, non venisse raggiunto il	
	quorum costitutivo, è possibile indire una terza	
	convocazione, a distanza di almeno 15 (quindici) giorni	
	dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in	
	merito a modifiche statutarie sarà valida con la presenza di	
	almeno un terzo degli aventi diritto ed il voto favorevole	
	dei due terzi dei presenti.	
	Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono	
	risultare da atto pubblico e diventano efficaci con	
	l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.	
	7. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la	
	devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di	
	almeno i 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto.	
	8. Delle riunioni assembleari e delle relative	
	deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale, firmato	
	dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti gli	
	Associati presso la sede sociale.	
	ART. 9 - COMPITI E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA	
	1. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta	
	all'anno, entro 120 (centoventi) giorno dalla chiusura	
	dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.	
	Il Consiglio Direttivo può deliberare, specificando le	
	motivazioni, di posticipare l'approvazione del bilancio in	
	data successiva, ma non oltre il 20 giugno, qualora lo	
	richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	17	

		all'attività dell'Associazione.	
	2.	L'Assemblea generale degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione. Ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali e ad essa sono riservati tutti i compiti non attribuiti ad altri organi dal presente Statuto.	
	3.	L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:	
	-	provvede alla nomina e alla revoca del Consiglio Direttivo (determinandone, previamente, il numero dei componenti) e dell'Organo di controllo o, se previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;	
	-	approva il bilancio consuntivo predisposto secondo le norme vigenti;	
	-	delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;	
	-	delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'articolo 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;	
	-	delibera sull'esclusione degli associati nei casi previsti dall'articolo 6 (sei);	
	-	delibera sulle modifiche del presente Statuto;	
	-	delibera circa lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione;	
	-	approva gli eventuali Regolamenti interni, compreso quello	
		18	

	dei lavori assembleari;	
	- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione	
	dell'Associazione;	
	- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge,	
	dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.	
	ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO	
	1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo,	
	in qualità di Organo di amministrazione e di governo,	
	composto da tre ad undici membri, eletti dall'Assemblea fra	
	gli Associati.	
	Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e	
	degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde	
	direttamente. Quest'ultima, qualora ricorrano gravi motivi,	
	può promuovere un'azione di responsabilità nei confronti dei	
	singoli componenti l'Organo.	
	2. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone	
	fisiche associate, durano in carica tre esercizi (o per il	
	periodo inferiore definito dall'Assemblea degli Associati in	
	sede di elezione) e sono sempre rieleggibili.	
	3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte	
	all'anno nonchè ogni qual volta lo ritenga opportuno il	
	Presidente od a seguito di richiesta scritta di almeno un	
	terzo dei Componenti.	
	La convocazione spetta al Presidente e viene disposta	
	19	

	mediante avviso inviato con lettera, con messaggio di posta	
	elettronica o altri mezzi idonei.	
	Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza	
	dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza	
	dei presenti.	
	Le riunioni sono valide anche in assenza di convocazione	
	quando siano presenti tutti i Consiglieri (ed i componenti	
	dell'Organo di controllo, se nominato), qualora i medesimi si	
	dichiarino informati sugli atti da deliberare.	
	Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la	
	sottoscrizione della relativa verbalizzazione e l'invio	
	reciproco della stessa per approvazione con strumenti	
	telematici. In caso di parità, prevale la scelta operata dal	
	Presidente.	
	4. Il Presidente dell'Associazione è il presidente del	
	Consiglio Direttivo.	
	5. I consiglieri che risultano assenti per tre sedute	
	consecutive senza giustificazione motivata, possono essere	
	dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio	
	Direttivo.	
	6. Qualora vengano a mancare, in modo irreversibile, uno o	
	più consiglieri, il Consiglio Direttivo continua ad operare	
	con pieni poteri.	
	Nel caso in cui sia venuta a mancare la maggioranza dei	
	Consiglieri eletti in sede Assembleare, dovrà essere	
	20	

	convocata d'urgenza un'Assemblea per la nomina di un nuovo	
	Consiglio Direttivo.	
	ART. 11 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	
	1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per	
	la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e, in	
	particolare, gli sono riconosciute tutte le facoltà per il	
	raggiungimento delle finalità sociali.	
	Esso pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la	
	realizzazione del programma di attività e, nello specifico:	
	a. procede al proprio interno alla nomina del Presidente e	
	del Vice Presidente;	
	b. attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione;	
	c. convoca l'Assemblea degli Associati e ne cura l'esecuzione	
	dei deliberati;	
	d. gestisce il Patrimonio sociale;	
	e. stabilisce i programmi annuali sulla base delle linee	
	approvate dall'Assemblea;	
	f. definisce l'attuazione del programma e l'amministrazione	
	dei fondi;	
	g. predispone il Bilancio consuntivo nonché l'eventuale	
	Bilancio sociale, nei casi e con le modalità previste al	
	raggiungimento delle soglie di legge, sottoponendoli	
	annualmente all'Assemblea per l'approvazione; predispone,	
	altresì, la relazione; il rendiconto economico e finanziario	
	21	

	dell'esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i	
	beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per	
	capitoli e voci analitiche;	
	h. determina l'ammontare delle quote associative e il termine	
	ultimo per il loro versamento;	
	i. conferisce procure generali e speciali a singoli	
	consiglieri;	
	l. attribuisce deleghe anche in merito a propri poteri a	
	consiglieri ed associati;	
	m. stabilisce eventuali limiti al potere di rappresentanza	
	di singoli amministratori;	
	n. ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal	
	Presidente;	
	o. instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni,	
	qualifiche e retribuzioni;	
	p. definisce le norme per il funzionamento dell'Associazione;	
	q. riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi	
	soci;	
	r. delibera le azioni disciplinari nei confronti degli	
	associati e la decadenza da socio ai sensi dell'articolo 6	
	(sei).	
	2. Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può	
	invitare soggetti interessati a particolari aspetti	
	dell'attività dell'Associazione, privi - tuttavia - di	
	diritto di voto.	
	22	

	3. Ogni consigliere deve astenersi dal partecipare alle	
	discussioni e alle votazioni del Consiglio Direttivo quando	
	sia in conflitto di interessi. Le deliberazioni prese con il	
	voto determinante dei Consiglieri in conflitto di interesse	
	sono invalide.	
	4. Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito	
	verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario ed approvato	
	di volta in volta dal Consiglio stesso.	
	ART. 12 - IL PRESIDENTE ed IL VICEPRESIDENTE	
	1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione	
	ed ha la responsabilità della sua amministrazione. Esso:	
	- convoca e presiede l'Assemblea degli Associati e le	
	riunioni del Consiglio Direttivo;	
	- attua il programma dell'associazione e le deliberazioni	
	definite dal Consiglio Direttivo: in esecuzione di ciò,	
	assegna compiti e ruoli a ciascun membro dell'Associazione e	
	prende tutte le decisioni necessarie a garantire il rispetto	
	delle norme statutarie ed a favorire il buon andamento	
	dell'Associazione stessa;	
	- previa consultazione dell'Organo collegiale, promuove le	
	iniziative che ritiene più opportune nei confronti delle	
	istituzioni pubbliche e private e di ogni altra realtà	
	esterna all'Associazione;	
	- è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo ed a rilasciarne quietanza;	
	23	

	- rappresenta legalmente l'associazione di fronte ai terzi ed	
	in giudizio, disponendo della firma sociale;	
	- ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti	
	riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità	
	giudiziaria od amministrativa in qualsiasi grado o giudizio;	
	- prende ogni provvedimento di urgenza, anche se non	
	contemplato nel presente articolo, compresi gli atti	
	cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario,	
	salvo sottoporli alla ratifica del Consiglio Direttivo nella	
	prima riunione successiva all'assunzione del provvedimento.	
	Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non	
	ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde	
	personalmente il Presidente.	
	Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza	
	del Consiglio Direttivo e può essere riconfermato.	
	Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua	
	attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio	
	delle proprie funzioni.	
	Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici	
	uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova	
	dell'assenza per impedimento del Presidente.	
	ART. 13 - L'ORGANO DI CONTROLLO / REVISIONE DEI CONTI	
	1. L'Associazione elegge in forma volontaria - o, in caso di	
	superamento, per due esercizi consecutivi, di due dei tre	
	parametri previsti dall'art.30 del D.Lgs. n.117 del 3 agosto	
	24	

	2017, in forma obbligatoria - un Organo di controllo ,	
	pluripersonale o monocratico, al quale sono attribuiti i	
	compiti e le funzioni di cui all'art.30, comma 6, del	
	D.Lgs.n.117 del 3 agosto 2017.	
	2. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica	
	l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo	
	di controllo devono essere scelti tra le categorie di	
	soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c..	
	Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti	
	requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei	
	componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze.	
	3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e	
	dello Statuto, sulla regolare tenuta della contabilità, sul	
	rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in	
	particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,	
	amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul	
	suo concreto funzionamento.	
	Esso esercita, inoltre, compiti di monitoraggio	
	sull'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità	
	sociale dell'Associazione ed attesta che il bilancio sociale	
	- nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o	
	ritenuta opportuna - sia redatto in conformità alle linee	
	guida di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo	
	n.117/2017.	
	L'Organo di controllo svolge anche funzione di revisione	
	25	

	legale dei conti al superamento, per due esercizi	
	consecutivi, di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del	
	D.Lgs. n.117 del 3 agosto 2017.	
	L'Organo di controllo, qualora gli sia attribuita anche la	
	funzione di revisione legale, deve essere composto da persone	
	fisiche iscritte nell'apposito registro.	
	Qualora, invece, l'Organo di controllo non eserciti il	
	controllo contabile, in presenza dei requisiti previsti	
	dall'art.31 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Associazione deve	
	nominare un Revisore legale dei conti o una Società di	
	revisione legale iscritti nell'apposito registro,	
	disciplinati dallo stesso articolo.	
	I componenti dell'Organo di controllo possono, in ogni	
	momento, provvedere, anche individualmente, ad atti di	
	ispezione e di controllo, devono effettuare gli accertamenti	
	periodici e quant'altro stabilito per Legge. Di ogni	
	ispezione dovrà compilarsi verbale da inserire nell'apposito	
	libro.	
	ART. 14 - ENTRATE E SPESE	
	1. Le risorse economiche con le quali l'Associazione provvede	
	al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività	
	sono:	
	a. quote e contributi degli Associati e dei simpatizzanti;	
	b. i redditi del patrimonio;	
	c. eredità, donazioni e legati;	
	26	

	d. contributi dell'Unione Europea e di organismi	
	internazionali;	
	e. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di	
	enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al	
	sostegno di specifici e documentati programmi realizzati	
	nell'ambito dei fini statutari;	
	f. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;	
	g. proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati,	
	ai relativi familiari ed a terzi, anche attraverso lo	
	svolgimento di attività economiche di natura commerciale,	
	artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e	
	sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli	
	obiettivi istituzionali;	
	h. erogazioni liberali degli Associati e di terzi;	
	i. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate	
	al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni, anche	
	a premi;	
	j. altre entrate compatibili con le finalità sociali	
	dell'associazionismo di promozione sociale.	
	ART. 15 - PATRIMONIO	
	1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:	
	a. dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per	
	acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo	
	spettino o vengano in possesso dell'associazione,	
	espressamente destinati ad incrementare durevolmente il	
	27	

		patrimonio dell'Associazione;	
		b. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze	
		di bilancio.	
		2. Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali	
		ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque	
		denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività	
		statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle	
		finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
		3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo	
		indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve	
		comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e	
		collaboratori, amministratori ed altri componenti degli	
		organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra	
		ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.	
		L'associazione ha l'obbligo di impiegare il proprio	
		patrimonio per le attività statutarie ai fini dell'esclusivo	
		perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di	
		utilità sociale.	
		4. L'eventuale avanzo di gestione deve essere	
		obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività	
		istituzionali previste nel presente statuto.	
		5. Le quote sociali non sono rivalutabili né trasferibili. In	
		caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua	
		quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.	
		ART. 16 - BILANCIO D'ESERCIZIO	
		28	

	1. L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre.	
	Il Consiglio Direttivo dell'Associazione deve predisporre	
	annualmente un bilancio di esercizio o rendiconto consuntivo	
	economico e finanziario che deve annualmente essere approvato	
	dall'Assemblea degli Associati. Tale bilancio deve essere	
	redatto ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n.117/17.	
	Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per	
	la visione presso la sede dell'Associazione.	
	ART. 17 - VOLONTARI	
	1. I volontari, associati e non associati, sono persone che	
	per loro libera scelta svolgono, per il tramite	
	dell'Associazione, attività in favore della comunità e del	
	bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le	
	proprie capacità.	
	2. La loro attività deve essere svolta in modo personale,	
	spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti	
	ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in	
	alcun modo, neppure dai beneficiari.	
	Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione	
	soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per	
	l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni	
	preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.	
	Sono, in ogni caso, vietati i rimborsi spese di tipo	
	forfetario.	
	29	

	4. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate	
	nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto	
	Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.	
	5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi	
	forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni	
	altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.	
	ART. 18 - LAVORATORI	
	1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o	
	avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra	
	natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia	
	necessario ai fini dello svolgimento delle attività di	
	interesse generale e al perseguimento delle finalità	
	statutarie.	
	2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati	
	nell'attività non può essere superiore ai limiti stabiliti	
	dall'articolo 36 del D.lgs. 117/17.	
	ART. 19 - LIBRI SOCIALI	
	1.L'associazione deve tenere i seguenti libri:	
	- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio	
	Direttivo;	
	- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in	
	modo non occasionale;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea,	
	in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per	
	atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;	
	30	

	- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio	
	Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo	
	di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.	
	2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti	
	libri associativi presentando domanda scritta al Presidente,	
	che ne consente la visione entro 60 (sessanta) giorni dalla	
	richiesta.	
	ART. 20 - SCIoglimento	
	1. Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa,	
	allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determinerà	
	le modalità della liquidazione, nominando uno o più	
	liquidatori.	
	2. Il patrimonio che residua dopo l'esaurimento della	
	liquidazione sarà devoluto, mediante Delibera Assembleare, su	
	conforme parere del competente Ufficio del Registro Unico	
	Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 9 del	
	D.Lgs. n.117/2017, ad altro Ente del Terzo Settore con	
	analoga attività istituzionale e/o finalità analoghe a quelle	
	della disciolta Associazione od a fini di pubblica utilità.	
	3. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e	
	riserve agli Associati.	
	ART. 21 - NORME FINALI	
	1. Per quanto non contemplato nel presente statuto, dagli	
	eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli	
	31	

[illegible]

[illegible]